

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 3986-A}

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE SCOTTI, per la maggioranza)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

**PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(MORO ALDO)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)**

**COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ANDREOTTI)**

**COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)**

**COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(DE MITA)**

**COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(BUCALOSSÌ)**

**E COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(GULLOTTI)**

alla Presidenza il 18 agosto 1975

Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 1975,
n. 376, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche

Presentata alla Presidenza il 19 settembre 1975

ONOREVOLI COLLEGHI! — I provvedimenti « diretti a combattere la grave recessione e disoccupazione in atto » hanno formato oggetto di un approfondito confronto tra i diversi gruppi politici, sia in sede di Commissione bilancio e programmazione che delle altre Commissioni parlamentari che hanno fornito ampi e motivati pareri, contenenti rilievi, suggerimenti e proposte specifiche di modificazioni atte a migliorare la manovra congiunturale proposta dal Governo. Il lavoro di analisi ed il confronto politico in Commissione bilancio si è arricchito, nel corso di un incontro informale dell'ufficio di Presidenza della Commissione con i rappresentanti delle Giunte regionali, di motivate opinioni e giudizi riguardanti sia il rispetto delle competenze proprie delle regioni anche in riferimento alla necessità di una manovra congiunturale che richiede come requisito « l'essenziale unitarietà della manovra finanziaria e monetaria », e sia inoltre la effettiva possibilità e capacità di spesa dell'apparato amministrativo e tecnico regionale, nei termini ipotizzati dalla manovra congiunturale, adottata dal Governo.

Le questioni più rilevanti della discussione e del confronto politico in Commissione possono raggrupparsi nei seguenti tre punti: la valutazione e il giudizio della congiuntura e la strategia complessiva del Governo per farvi fronte, il rapporto tra gli organi centrali dello Stato e la regione in tema di programmazione, di « canali finanziari » e di attuazione degli interventi, nonché, infine, il merito e l'efficienza tecnica delle singole misure adottate. Nell'introdurre, con la presente relazione, la discussione si ritiene utile far riferimento a tutti e tre i punti sopra indicati.

* * *

L'origine immediata dell'attuale recessione produttiva, per univocità dei sintomi, si individua nella debolezza della domanda interna e internazionale a causa degli squilibri verificatisi nell'anno passato. Gli indicatori disponibili rilevano, infatti, una flessione consistente in termini reali, sia della domanda interna per beni di consumo e d'investimento, sia della domanda estera, per la quale basti ricordare che in termini

di volume le importazioni dei paesi dell'OCSE sono scese nel secondo semestre del 1974 ad un tasso annuo del 3 per cento (— 1 per cento le esportazioni) e le valutazioni per il primo semestre 1975 indicano una flessione del 13 per cento (— 7,5 le esportazioni).

« I fattori di stabilizzazione esistenti nel sistema economico italiano — e basti citare la Cassa integrazione guadagni — hanno fin qui agito nel senso di evitare che il processo involutivo acquistasse velocità tale da renderlo incontrollabile ».

Le conseguenze sull'offerta possono rilevarsi dall'indice generale della produzione industriale calcolato dall'ISTAT, che presenta una contrazione, nel primo semestre del '75 rispetto al corrispondente periodo del '74, dell'ordine del 12,2 per cento, e dall'utilizzo in misura crescente della cassa integrazione guadagni (186 milioni di ore nel primo semestre del 1975 con un incremento rispetto allo stesso periodo del 1974 del 140 per cento) e, infine, sulla base di stime dell'ISCO, dal periodo di utilizzazione degli impianti ridotto al 74,6 per cento nel primo semestre del 1975.

L'occupazione complessiva, nonostante la cassa integrazione guadagni — che però fa aumentare il numero dei sottoccupati (+ 250 mila nell'aprile '75 rispetto all'aprile '74) — registra una contrazione (— 178 mila nel primo trimestre dell'anno) e il numero dei disoccupati ad aprile è aumentato di 183 mila unità nei confronti dello stesso mese del '74.

Per una valutazione complessiva della congiuntura va registrato nei primi sei mesi del 1975 un miglioramento netto nella bilancia dei pagamenti valutaria (— 304,6 miliardi di contro — 2.956,2 del corrispondente periodo '74) derivante anche dal progressivo accostamento del valore delle importazioni a quello più basso delle esportazioni (interscambio commerciale su base doganale un attivo di 1.074 miliardi per i prodotti non petroliferi, — 1.683 miliardi stesso periodo '74, e un passivo di 2.142 miliardi per quello petrolifero — 2.258 miliardi stesso periodo '74).

Analogamente va rilevata una progressiva attenuazione delle tensioni nel sistema dei prezzi sia a livello ingrosso (variazioni mensili: mediamente non superiori a

+ 0,2 per cento fino ad aprile, decrescenti in maggio e giugno — 0,5 per cento, — 0,1 per cento e crescente a luglio + 0,3 per cento) sia a livello consumo (variazione mensile: da + 1,5 per cento di gennaio a + 0,8 per cento e + 0,5 per cento di giugno e luglio).

In definitiva il sistema economico italiano è tuttora interessato al pari degli altri paesi a una fase recessiva che ha la sua origine immediata nelle conseguenze della crisi petrolifera internazionale del 1973.

Ma questa fase dell'economia italiana, aldilà dell'origine immediata, appartiene a un più lungo ciclo, caratterizzato dal 1963 da una depressione prolungata, e nella sua possibilità di evoluzione è fortemente condizionata dal « dato strutturale », da non poterlo trascurare anche ai fini di una inversione del ciclo stesso.

Il dibattito in Commissione, nel mentre ha mostrato una convergenza di opinioni sulle cause immediate della congiuntura, ha posto in luce divergenze in ordine alle valutazioni sulle componenti strutturali di fondo della situazione economica anche se in tutti gli interventi si è fatto riferimento al carattere per così dire strutturale della crisi in atto.

Da parte del Governo si è detto che queste misure d'emergenza rappresentano l'ultimo atto di una politica che non affronti nel contempo con la dovuta efficacia e con la capacità di coinvolgere i comportamenti delle forze imprenditoriali e sindacali, le gravi debolezze dell'apparato produttivo, coinvolto in profondi processi di riconversione e ristrutturazione in un contesto di mutate condizioni di sviluppo a partire dal 1964; la situazione della finanza pubblica e dell'apparato amministrativo bisognosi di un radicale rinnovamento e riorganizzazione; nonché infine i nodi economici, sociali e politici di un mutamento nel tipo di consumi con un accrescimento rapido del peso di quelli socializzati rispetto a quelli individuali.

Questi dati strutturali sottostanti l'andamento congiunturale accentuano i problemi gravi sollevati dai rinnovi contrattuali di importanti settori produttivi in ordine soprattutto all'entità delle rivendicazioni salariali compatibili nell'attuale situazione. Il Presidente del Consiglio ha indicato per gli aumenti salariali un tetto difficilmente superabile senza mettere in discussione la possibilità della ripresa e quindi senza ulteriori gravi conseguenze sull'occupazione.

Non volendo entrare in questa sede nel merito della entità delle richieste salariali compatibili con gli obiettivi di ripresa, mi sembra essenziale non limitarsi a questa questione ma sollecitare il confronto complessivo su un « disegno riformistico » adeguato ad affrontare quei nodi strutturali ricordati. Si tratta di un « disegno » diverso da quello più recente del centro-sinistra, che nella sua volontà un poco « illuministica » di far fronte a determinati squilibri sociali non ha considerato adeguatamente le caratteristiche di disomogeneità e di inadeguatezza delle stesse basi materiali produttive del nostro sviluppo economico che avrebbero richiesto sia una notevole accumulazione di capitale nei diversi settori produttivi, garantendo una ben diversa solidità delle strutture tecniche e finanziarie delle aziende, sia una sana condizione della finanza e dell'apparato pubblico senza gravarla da un *deficit* del bilancio dello Stato di proporzioni insostenibili a causa soprattutto di una eccessiva e incontrollata espansione della spesa corrente, e da un dissesto della finanza locale.

Ricondurre a un « disegno unitario » contrastando richieste e spinte corporative, una concezione assistenziale dell'intervento pubblico, e il permanere di sprechi e rendite richiede una consapevolezza delle forti resistenze ed ostacoli da superare e quindi della essenziale convergenza politica di intenti sulle finalità della manovra che per essere efficace, postula una convergenza di tutte le forze politiche e sociali.

Il dibattito in Commissione ha sottolineato questa esigenza e urgenza convenendo sulla indicazione del vice Presidente La Malfa di un ampio confronto, riconoscendo la validità delle scelte nel contempo compiute dal Governo con l'adozione di queste misure urgenti. Infatti, tenendo conto dei vincoli che ancora condizionano l'economia italiana (bilancia dei pagamenti, prezzi e finanza pubblica) e che non consentono, senza correre notevoli rischi di una ripresa inflazionistica, una dilatazione eccessiva della spesa, si è sottolineata la sostanziale validità con riferimento sia al volume globale di spesa che si vuole attivare, sia alla scelta dei settori (principalmente esportazione, edilizia, agricoltura e trasporti) e sia alla modalità di attuazione (finanziamenti per opere già iniziate, reperimento dei mezzi finanziari sul mercato per evitare di gravare sul bilancio).

* * *

La ripresa interna resta ancora condizionata, in via provvisoria, alla nostra capacità di accrescere il peso delle esportazioni sul volume complessivo del commercio mondiale.

Oltre a ridurre, con provvedimento amministrativo, il tasso di sconto dal 12,5 per cento all'8 per cento per i crediti derivanti da esportazioni a breve termine, il Governo con le disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente decreto, ha inteso favorire i settori produttivi interessati alle forniture con pagamento differito. Si tratta di settori industriali quali quelli dell'impiantistica, delle industrie meccaniche, elettromeccaniche, siderurgiche e navali dedite alla produzione di beni di investimento caratterizzati da alto valore aggiunto e avanzata tecnologia che necessitano di un mercato internazionale per realizzare le economie di scala. Tali forniture, malgrado la loro relativa incidenza sul totale delle nostre esportazioni, facilitano la penetrazione nei mercati esteri e, grazie alla loro funzione promozionale, attivano flussi di esportazione sistematiche nei mercati cui sono destinate.

La Commissione ha concordato sulla utilità delle misure che migliorano la disciplina dell'assicurazione e del finanziamento del credito all'esportazione, richiamando l'attenzione del Governo sulla necessità di assicurare al Mediocredito centrale un flusso di mezzi adeguato alle necessità di agevolare un credito capitale adeguato all'elevato nuovo limite di garanzia assicurativa introdotto all'articolo 1.

Nel contesto delle misure per favorire le esportazioni, la Commissione ha ritenuto di dover affrontare il problema della sollecita effettuazione dei rimborsi IVA e delle restituzioni di imposta generale sull'entrata per prodotti esportati e per tributo indebitamente versato, a ciò mossa dalla considerazione delle negative ripercussioni dei lamentati ritardi sulle condizioni finanziarie delle imprese creditrici.

Occorre rilevare che le due questioni — rimborsi IVA e restituzioni IGE — presentano aspetti nettamente diversi. Per i rimborsi IVA un sostanziale passo avanti è stato compiuto con l'introduzione di una nuova procedura, stabilita dal recente decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1975, n. 288, in base alla quale gli uffici provinciali IVA attingono direttamente dai fondi della riscossione le somme ne-

cessarie per la corresponsione dei rimborsi. I dati forniti dal Governo indicano che la situazione sta rapidamente normalizzandosi. Per un certo numero di uffici si è già avuta la liquidazione di tutte le somme dovute, per gli altri ciò potrà accadere nel giro di pochi mesi; dopo di che il nuovo meccanismo, superata la strozzatura iniziale, consentirà l'automatica effettuazione dei rimborsi che verranno chiesti in sede di dichiarazione annuale. Il Governo, mentre si è dichiarato contrario a soluzioni che prevedano rimborsi per periodi infraannuali, ha annunciato di avere allo studio un provvedimento sotto forma di decreto integrativo e correttivo al decreto istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto, diretto a risolvere la particolare situazione delle imprese, che si trovano strutturalmente in credito di imposta, ad esempio per il minore livello dell'aliquota sulle proprie operazioni imponibili rispetto alle aliquote sugli acquisti.

Per quanto riguarda le restituzioni IGE che ancora restano da effettuare nonostante il molto tempo trascorso dalla soppressione del tributo, il problema non è oggi tanto di dotazione finanziaria sull'apposito capitolo 3971 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, quanto di più sollecito corso delle procedure inevitabilmente complesse che fanno capo alle Intendenze di finanza. Il Governo ha preso impegno di assumere le necessarie iniziative perché la definitiva liquidazione e corresponsione delle somme ancora dovute per restituzione di imposta generale sull'entrata possa concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 1976.

Alla luce di quanto precede, non può non manifestarsi perplessità sull'emendamento approvato dalla Commissione e che compare nel testo come articolo 3-bis. Esso è bensì genericamente ispirato all'intento di ridurre l'intervallo fra il momento in cui si determina, in materia di imposta sulla cifra d'affari, una posizione creditoria per il contribuente e il momento in cui avviene il rimborso; ma, oltre a non tener conto delle recenti determinazioni legislative in tema di rimborsi IVA, presenta insuperabili difficoltà di carattere testuale. Tra queste ultime, basti citare il riferimento a rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto all'esportazione, che è ipotesi estranea alla disciplina del tributo.

Il relatore non può pertanto esimersi dal raccomandare all'Assemblea di riconsi-

derare l'argomento, anche sulla base degli ulteriori chiarimenti che il Governo riterrà di fornire.

* * *

La scelta di intervento nei settori dell'edilizia abitativa e ospedaliera ha posto problemi delicati in ordine al mantenimento della necessaria unitarietà della manovra finanziaria e del rispetto della priorità specifica del provvedimento congiunturale (progetto di opere di immediata eseguibilità) o in relazione alla competenza della regione nelle materie in esame.

La Commissione pur condividendo le finalità — materia politica congiunturale — del provvedimento e quindi lo spirito delle norme proposte, ha ritenuto di dover modificarle per assicurare un sostanziale rispetto delle competenze regionali. Per quanto riguarda innanzitutto il « canale finanziario » sono stati eliminati i fondi speciali costituiti presso la Cassa depositi e prestiti (articoli 14 e 16) e si è provveduto ad una autorizzazione di spesa con riferimento all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Mentre per assicurare l'unitarietà della manovra finanziaria, in relazione alla evoluzione della situazione congiunturale (un prelievo immediato dal mercato dei 2022 miliardi in assenza di specifiche esigenze di erogazione avrebbe effetti deflazionistici) si è stabilito che le somme destinate alle singole regioni in base ai piani di riparto delle autorizzazioni di spesa di cui al presente decreto saranno versate in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria del Ministero del tesoro in appositi conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale, dai quali le Regioni effettueranno i prelevamenti sulla base dei fabbisogni di pagamento.

Per quanto attiene invece al problema di compatibilità tra urgenza negli interventi e responsabilità di scelta autonoma delle regioni, si è rafforzata quest'ultima con modifiche che riguardano sia l'edilizia che il completamento degli ospedali. Per l'edilizia, a parziale accoglimento della proposta della Commissione lavori pubblici, si è stabilito infatti che la somma di 371,7 miliardi sarà ripartita tra le regioni secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 27 maggio 1975, n. 166, mentre 175,5 miliardi saranno distribuiti sulla base di programmi con progetti esecutivi, aree espropriate e licenza edilizia, presentati

dalle regioni entro il 31 ottobre 1975 e l'eventuale somma non distribuita per tali progetti esecutivi sarà assegnata in base, sempre, all'articolo 1 della legge n. 166.

Per l'edilizia ospedaliera poi si è accolta la richiesta delle Regioni di finanziare anche completamente di opere non comprese tra quelli disposti in applicazione della legge 30 maggio 1965, n. 574, facendo però presente alle Regioni che non vi saranno ulteriori assegnazioni dello Stato per il completamento degli ospedali trasferiti alle Regioni e invocati in base alla citata legge n. 574.

* * *

Per una maggiore incidenza della manovra congiunturale è stata sottolineata la necessità di un più ampio finanziamento da parte della Cassa depositi e prestiti per le opere con progetti pronti di competenza degli enti locali, nel contempo reintroducendo — a fini congiunturali — il sistema della garanzia dello Stato per gli enti locali che non abbiano cespiti delegabili.

Convenendo sulla validità ed urgenza del problema la Commissione ha rimesso alla discussione in aula gli emendamenti sulla materia, avendo il Governo assunto l'impegno di avanzare proposte per corrispondere alle richieste avanzate dai diversi gruppi politici nel corso del dibattito in Commissione.

* * *

Una particolare attenzione è stata rivolta alla modificazione, apportata dal presente decreto, del sistema di provvista dei mezzi finanziari da parte degli istituti di credito e delle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità.

Il nuovo sistema — emissione obbligazioni — presenta innegabili vantaggi soprattutto per un ordinato e controllato ricorso al mercato finanziario. Tuttavia è emersa la esigenza di garantire un regime transitorio e dettare norme per il coordinamento tra la legislazione esistente e la nuova disciplina per la provvista dei mezzi finanziari. La Commissione, su richiesta del Governo, ha ritenuto di rimettere alla discussione in aula gli emendamenti proposti onde consentire un approfondimento maggiore in una materia così complessa e delicata quale questa che tocca il funzionamento delle forme di raccolta del risparmio.

* * *

È stata sollevata infine la questione della elevazione dei limiti entro i quali si applicano, in base alla legislazione in vigore, agevolazioni fiscali relativamente alle somme che, oltre alle quote di capitale sociale, i soci versano alle società cooperative e loro consorzi e che questi trattengono ai soci stessi. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, che ha convertito le agevolazioni stabilite rispetto al vecchio ordinamento tributario dall'articolo 12 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, esenta dall'imposta locale sui redditi gli interessi sulle somme versate dai soci a condizione che esse non superino, per ciascun socio, i tre milioni di lire, elevati ad otto nel caso delle cooperative di conservazione, lavorazione, tra-

sformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro.

Tali limiti, fissati come si è detto agli inizi del 1971, e successivamente confermati, sono parsi non più rispondenti, nella loro espressione nominale, al valore reale originariamente ritenuto congruo dal legislatore. La Commissione ha tuttavia convenuto, dopo che il Governo aveva dichiarato di non porre obiezioni di principio alla revisione dei suddetti limiti, che sede più appropriata per una disposizione nel senso auspicato sia il provvedimento in corso di esame da parte del Senato che rivede numerose norme di carattere fiscale in relazione al mutato valore della moneta (disegno di legge numero 2170 - Atti Senato).

SCOTTI, *Relatore per la maggioranza.*

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI)

Parere favorevole, richiamando l'attenzione della Commissione di merito sulla necessità di adeguare l'articolo 15 all'articolo 119 della Costituzione, là dove dispone che lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali per provvedere a scopi determi-

nati, salvo che la Commissione Bilancio non ritenga conseguibili le finalità che il legislatore si propone con lo stesso articolo 15, mediante ricorso al meccanismo di finanziamento disciplinato dall'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

La Commissione esprime, a maggioranza, pare favorevole all'ulteriore *iter* dei disegni di conversione con le seguenti osservazioni:

La Commissione premette, sotto il profilo generale, che talune iniziative sia sul piano amministrativo che su quello legislativo, collaterali al pacchetto delle misure economiche adottate, assicurerebbero una rafforzata efficacia ai proposti interventi. Si tratta in particolare, per il comparto fiscale, di provvedere, in termini concreti, affinché i rimborsi dell'IVA per i prodotti esportati, avvengano in tempi ravvicinati, colmando i ritardi accumulatisi in maniera preoccupante in tale settore, compresi quelli relativi all'IGE. Parimenti rilevanti appaiono le questioni connesse alla finanza degli enti locali, alla effettiva autonomia finanziaria ed alla funzionalità dei quali è legata, in non trascurabile parte, la operatività di talune norme contenute nei due decreti. Appaiono poi opportune adeguate iniziative che rendano finanziabili, mediante le disponibilità della Cassa depositi e prestiti ed il concorso del sistema bancario, i programmi dei comuni, nuniti di progetti esecutivi, in materia di opere igienico-sanitarie, scolastiche ed asili-

nido, finanziamenti che dovrebbero essere dotati della garanzia dello Stato.

Sempre nel contesto generale sembrano opportune sia una migliore valutazione delle incidenze fiscali sull'edilizia (in particolare per la cooperazione a proprietà divisa ed indivisa); sia l'estensione ai consorzi finanziari cooperativi delle agevolazioni tributarie previste dalla lettera a) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; sia la revisione e la razionalizzazione della legislazione sul credito agrario; per la cooperazione appare necessario prevedere l'adeguamento delle disponibilità della sezione di credito cooperativo presso la Banca nazionale del lavoro.

La Commissione ha poi osservato che il settore turistico e quello artigianale non vengono considerati né per quanto riguarda la materia creditizia né sotto alcun profilo nello ambito dei provvedimenti.

Per quanto concerne lo specifico contenuto dei provvedimenti la Commissione osserva:

Circa il disegno di legge n. 3986:

— all'articolo 2, primo comma, occorre verificare la congruità dello stanziamento di 300 miliardi per contributo sugli inte-

ressi in rapporto ai *plafonds* assicurativi determinati dall'articolo 1;

— all'articolo 3, secondo comma, occorre inserire, eliminando i concerti (salvo quello del Ministro degli affari esteri) il richiamo al parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

— all'articolo 9, valutandosi positivamente lo snellimento procedurale, si ritiene che lo snellimento stesso possa applicarsi anche ai primitivi 300 miliardi già stanziati con la legge 27 maggio 1975, n. 166, o a quanto di essi non risulti già in tale avanzato stato di utilizzazione, secondo le vecchie procedure, da rendere non conveniente il ricorso a quelle nuove.

Per l'articolo 11, la Commissione pur avendo valutato positivamente la norma, ha osservato che essa va coordinata con la complessa struttura legislativa concernente il credito fondiario e presuppone una serie di approntamenti tecnico-organizzativi e strumentazioni normative onde possa rendersi efficace. Si suggerisce pertanto alla Commissione di merito di modificare l'articolo 11 (o da sopprimersi nel testo del decreto, o meglio da integrarsi in quel contesto con norme transitorie relative ai contratti in corso di perfezionamento alla data del 18 agosto 1975) e di correlare la normativa già contemplata dallo articolo 11 con un articolo 2 da aggiungersi alla legge di conversione del seguente tenore:

« Gli istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio e le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, istituite ai sensi delle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, al fine di procurarsi i mezzi finanziari occorrenti all'esercizio delle loro attività, a partire dall'entrata in vigore della legge delegata di cui al terzo comma del presente articolo, effettueranno le operazioni di provvista sul mercato dei titoli a reddito fisso esclusivamente mediante l'emissione di obbligazioni con la preventiva approvazione dell'organo di vigilanza di cui all'articolo 44 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, che sarà concessa con l'osservanza delle modalità e le condizioni che verranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale del credito e del risparmio.

Le emissioni obbligazionarie previste al comma precedente non sono soggette alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2410 del codice civile, nonché alle disposizioni della legge 3 maggio 1955, n. 428.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria:

a) per armonizzare le disposizioni del regio-decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni e delle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, numero 238, e relative modifiche ed integrazioni, con le norme stabilite dal presente articolo;

b) per prescrivere, dettando anche le opportune disposizioni transitorie, norme per la determinazione della misura degli interessi delle emissioni di cartelle fondiariae e di obbligazioni, in relazione al costo effettivo dei mutui ed agli interessi da porre a carico dei mutuatari, e, correlativamente, l'ammontare dei concorsi sugli interessi;

c) per coordinare il regime tributario delle obbligazioni previste dal decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, con la vigente legislazione.

Fino all'entrata in vigore delle anzidette norme delegate gli enti di credito fondiario e le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità continueranno ad emettere cartelle fondiariae, nonché obbligazioni di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, numero 238.

Il limite di emissione di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, è elevato a cinquanta volte lo ammontare del capitale versato o del fondo di dotazione nonché delle riserve ».

All'articolo 14, ultimo comma, andrebbe precisato che lo stato di avanzamento dei lavori deve essere solo citato nella richiesta della regione interessata.

Circa il disegno di legge n. 3987:

— in ordine all'articolo 1: si suggerisce un preciso controllo al fine di accertare che gli stanziamenti proposti siano sufficienti a consentire il soddisfacimento integrale delle domande di finanziamento esistenti e di quelle che si prevede siano per essere presentate;

— in ordine all'articolo 11, sembra opportuno con l'occasione prorogare al 31 dicembre 1976 il regime IVA sui prodotti alimentari previsto dal primo e dal secondo comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Valgono infine per ambedue i provvedimenti le seguenti osservazioni. Data l'importanza e la cospicuità dell'intervento sul mer-

cato finanziario, occorre raccomandare al Governo che l'intervento sul mercato finanziario avvenga in effettiva corrispondenza agli impegni di erogazione e che sia evitato l'utilizzo dei fondi per altre esigenze di cassa; poiché inoltre le deroghe alla legge di contabilità, costituite dall'istituzione dei fondi speciali, dalla facoltà di erogazione anteriormente all'iscrizione in bilancio, dall'adozione del sistema dei controlli successivi, vengono dal Governo giustificate alla luce dell'urgenza

dei proposti interventi, mentre va suggerita al riguardo la opportuna normativa regolamentare, assicurando, ovunque possibile, lo snellimento delle procedure amministrative, occorre peraltro rendere più ampi i termini perentori assai stretti fissati per gli adempimenti da parte degli organi regionali, anche per assicurare il rispetto delle norme sui criteri di ripartizione parametrica fra le regioni e quelle che garantiscono le attribuzioni alle regioni del Mezzogiorno.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

Parere favorevole a maggioranza, per la parte di propria competenza, osservando altresì come il problema della casa sia una delle principali concause dei fenomeni di contestazione e di disagio esistenti all'interno di vasti settori delle forze armate ed

auspicando che il finanziamento disposto nel decreto-legge, positivo ma insufficiente, costituisca la premessa di nuovi provvedimenti che affrontino in via definitiva e con carattere organico il delicato problema in esame.

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI)

La IX Commissione, dopo aver considerato la validità di urgenti e rapidi interventi nel settore delle opere pubbliche, accompagnata dalla chiara specificazione di compiti e funzioni tra organismi centrali, regioni e comuni, ravvisa nel provvedimento governativo elementi utili per assorbire la crescente disoccupazione ed incentivare la produzione industriale ed individuare il modo migliore di una sollecita attuazione dei provvedimenti nella esaltazione della responsabilità degli organi locali, assicurando contemporaneamente il necessario coordinamento programmatico.

Tenuto conto perciò, dell'esigenza di rispettare le varie competenze, senza nulla sacrificare alla urgenza cui si ispira il provvedimento, si esprime a maggioranza

parere favorevole sul disegno di legge n. 3986, condizionato alle seguenti osservazioni:

a) l'articolo 4 venga sostituito con:

ART. 4.

« È autorizzata l'assegnazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, agli istituti autonomi per le case popolari o loro consorzi, in aggiunta all'importo di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1975, n. 166, dell'ulteriore somma di lire 637.200.000.000 ai fini della realizzazione di programmi d'intervento di edilizia sovvenzionata, ai sensi del citato articolo 1 e della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive integrazioni, di ammontare unita-

rio non inferiore a lire 2 miliardi, anche per blocchi, specie per le aree metropolitane in cui si rilevano più intensamente fenomeni di immigrazione o di concentrazione demografica.

Le Regioni, sulla base dell'importo loro attribuito secondo le percentuali stabilite dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 16 marzo 1972, formulano entro il 31 ottobre 1975 il programma di localizzazione degli interventi dandone comunicazione al CER, agli IACP ed ai comuni interessati.

L'importo di lire 637.200.000.000 di cui al primo comma sarà versato sul conto corrente previsto dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 27 maggio 1975, n. 166 ».

b) l'articolo 5 venga sostituito con il seguente:

ART. 5.

« Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 della legge 27 maggio 1975, n. 166.

I termini previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1975, n. 166 sono prorogati fino al 31 dicembre 1975 ».

c) l'articolo 6 venga sostituito con il seguente:

ART. 6.

« Per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e del titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, in aggiunta ai limiti d'impegno di cui all'articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono autorizzati, rispettivamente, gli ulteriori limiti di impegno di lire 25 miliardi e di lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1976. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro dei lavori pubblici, presidente del Comitato per l'edilizia residenziale, entro il 31 ottobre 1975 provvede alla ripartizione territoriale dei contributi, applicando i parametri previsti dal secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166.

In deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 12 della legge 27 maggio 1975, n. 166, il nuovo limite di impegno di cui al primo comma, destinato ad interventi ai sensi del titolo secondo del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, può riguardare, fino al 40 per cento del limite stesso, programmi da realizzarsi fuori dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, qualora si tratti di interventi di più immediata realizzazione.

Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 12 della legge 27 maggio 1975, n. 166, per l'invio da parte delle Regioni del nulla osta ai privati, alle cooperative e agli enti pubblici che hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 11 della stessa legge 27 maggio 1975, n. 166 e nei termini previsti dallo stesso articolo 11, al comune interessato, all'Istituto di credito ed al CER decorre dalla data di comunicazione alla Regione della ripartizione territoriale dei contributi. Il termine previsto dal successivo articolo 13 della citata legge 27 maggio 1975, n. 166 decorre dalla data di comunicazione ai comuni interessati del nulla osta regionale rilasciato.

I termini previsti dal primo e dal terzo comma dell'articolo 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono prorogati rispettivamente al 28 febbraio 1976 ed al 31 marzo 1976.

La limitazione temporale riguardante l'iscrizione presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, di cui al primo comma dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1975, n. 116, non si applica alle società a prevalente partecipazione regionale e/o comunale ».

Circa il terzo comma dell'articolo 6, per quanto riguarda la percentuale ivi indicata, si è ritenuto che il mantenimento del regime di cui alla legge 27 maggio 1975, n. 166, comporta la riduzione della percentuale stessa al 25 per cento.

d) dopo l'articolo 6 venga aggiunto il seguente articolo 6-bis:

ART. 6-bis.

« Per le province di Trento e di Bolzano si applicano le norme di cui all'articolo 17 della legge 27 maggio 1975, n. 166 ».

e) l'articolo 7 sia sostituito con il seguente:

ART. 7.

« Al fine di consentire la concessione di contributi integrativi alle Cooperative edilizie finanziate ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, che non abbiano ottenuto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il provvedimento di concessione del mutuo, è autorizzato il limite di impegno di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1975.

La misura del contributo integrativo di cui al primo comma è determinata dal Ministro dei lavori pubblici tenendo conto del costo effettivo delle operazioni di mutuo determinato ai sensi del successivo articolo 8; in ogni caso non potrà gravare sugli assegnatari degli alloggi un onere minore di quello previsto per i mutui agevolati di cui alla legge 1° novembre 1965, n. 1179.

È autorizzato, altresì, il limite di impegno di lire 3 miliardi per l'anno finanziario 1976 per la concessione di contributi, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni ed integrazioni, a cooperative edilizie a proprietà indivisa, costituite esclusivamente fra appartenenti alle Forze armate e di Polizia, che abbiano i requisiti statuari previsti dall'articolo 10 della legge 27 maggio 1975, n. 166.

Le annualità relative ai contributi di cui al precedente comma, sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ».

f) l'articolo 10 venga sostituito con il seguente:

ART. 10.

« Il reddito annuo complessivo degli assegnatari di abitazioni comunque fruanti di concorso o contributo dello Stato concessi in locazione da IACP e Cooperative edilizie a proprietà indivisa e loro consorzi è stabilito in lire 6 milioni da determinarsi ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1978, n. 597 compresi i redditi esenti, diversi da quelli indicati nel primo, secondo e terzo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Il reddito di cui al precedente comma è stabilito in lire 6 milioni per le abitazioni costruite da Cooperative edilizie a proprietà individuale o dalle imprese di costruzione ».

g) alla fine dell'articolo 17 venga aggiunto il seguente comma:

« Per gli anni successivi con la legge di approvazione del bilancio dello Stato viene fissata annualmente la somma, da accreditare alle regioni, necessaria per far fronte alle esigenze di cui al terzo comma del presente articolo ».

La Commissione ha ritenuto inoltre di sottolineare la necessità:

1) di definire una norma transitoria per superare il regime derivante dagli articoli 11 e 12 delle nuove norme sul credito fondiario, e ciò per evitare il blocco di numerose pratiche in corso, con il rallentamento della attività edilizia;

2) di ancorare la spesa di 50 miliardi per i porti ai criteri della legge 6 agosto 1974, n. 366;

3) di tenere conto, nell'attuazione degli articoli 14, 15, 16 e 17 delle competenze regionali già definite e in particolare per quanto riguarda l'articolo 14 di far riferimento al parere della Commissione sanità;

4) di impinguare lo stanziamento disposto all'articolo 18 in considerazione della possibilità di accelerazione degli interventi stessi, escludendo in ogni caso interventi per idrovie, che dovranno essere finanziati con fondi a parte;

5) di esaminare la possibilità di porre a carico del Tesoro dello Stato le rate dei mutui contratti dall'ANAS al fine di rendere più incidente l'intervento dell'azienda stessa sulla viabilità ordinaria;

6) di considerare la situazione delle opere igieniche minori dei comuni, il cui completamento è quanto mai urgente;

7) di intervenire, ai fini di una accelerata applicazione della legge 27 maggio 1975, n. 166, sulle procedure relative alla stipula dei mutui consentendo una maggiore validità del decreto di occupazione di urgenza e delle garanzie dello Stato.

La Commissione delibera inoltre a maggioranza di esprimere parere favorevole sul disegno di legge n. 3987, pur ritenendo opportune maggiori specificazioni relative alla spesa.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI)

La Commissione, soffermatasi per quanto di competenza sul disegno di legge, esprime parere favorevole all'ulteriore *iter* del provvedimento, rilevando:

1) la opportunità che il Governo presenti un piano globale circa gli interventi da effettuare nelle strutture portuali del paese;

2) la necessità di concentrare gli interventi sui due porti « trainanti » di Genova e Trieste, per i quali si dovrebbero prevalentemente utilizzare i 50 miliardi di cui al decreto-legge n. 376; una somma di analogo importo dovrebbe essere inoltre investita nel Mezzogiorno, stralciandola dal fondo di 1.000 miliardi di lire assegnati alla Cassa per il Mezzogiorno dall'articolo 13 del decreto-legge n. 377;

3) la necessità che i 50 miliardi di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 376 siano utilizzati nel termine di due anni.

Si dà poi conto del fatto:

a) che il gruppo del MSI-Destra nazionale ha motivato il suo voto contrario con la

considerazione che l'articolo 13 del decreto-legge n. 376 avrebbe dovuto formare oggetto di un provvedimento *ad hoc*, da assegnare alla competenza primaria delle Commissioni riunite V e X in sede referente e che, pertanto, un semplice parere di quest'ultima, sia pur motivato, non pone il Parlamento in condizione di conoscere i criteri di impiego dei fondi stanziati. Di qui, sempre ad avviso del gruppo predetto, la necessità di una preliminare conoscenza degli intendimenti del Ministero della marina mercantile e delle proposte delle regioni (già invitate ad un incontro dalla Commissione bilancio), senza di che non è possibile ritenere che la somma stanziata sortirà gli effetti desiderati;

b) che il rappresentante del gruppo liberale ha motivato la propria astensione con l'impossibilità di conoscere nei dettagli la destinazione dei fondi di cui all'articolo 13, anche in mancanza del piano poliennale che il Governo si era impegnato a presentare al Parlamento.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA)

Parere favorevole con le seguenti osservazioni.

La XII Commissione auspica che l'efficacia del provvedimento per il credito agevolato a breve termine possa essere resa permanente anziché limitata alle operazioni compiute tra il settembre 1975 ed il 31 dicembre 1975. Suggerisce inoltre di elevare il termine di beneficio temporale del credito per operazioni ammissibili almeno fino a 120 giorni, essendo questo il tempo più frequente nel quale vengono pattuiti i pagamenti.

Quanto all'articolo 2 del decreto-legge n. 376, la Commissione è d'accordo con la proposta accennata dal Ministro dell'industria di trasformare i 300 miliardi stanziati in fondo per la corresponsione di contributi sugli interessi per le operazioni di finanziamento delle esportazioni con pagamento differito. In tal caso diventa corretto l'attuale titolo dell'articolo 2; in caso contrario, si segnala che il titolo dovrebbe diventare: « Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale per il finanziamento delle esportazioni ».

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

La XIV Commissione, nell'ambito della esigenza di rispettare le competenze delle regioni in materia sia di assistenza che di edilizia ospedaliera contemperandola con le motivazioni congiunturali di urgenza cui si ispira il provvedimento in esame, esprime parere favorevole condizionato alle seguenti osservazioni:

a) il riferimento ai programmi approvati con i decreti interministeriali emanati in applicazione della legge n. 574 del 1965 e successive modificazioni ed integrazioni va inteso in via prioritaria e non esclusiva, in relazione al lungo periodo di tempo trascorso dalla formulazione di questi programmi ed anche per non dover costringere le regioni a modificare le leggi regionali adottate per l'utilizzo dei fondi loro attribuiti con la deliberazione del CIPE del 30 luglio 1974 per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo e di completamento degli ospedali civili e psichiatrici. Solamente in caso di inadempienza da parte delle regioni si dovrà fare riferimento esclusivo ai programmi approvati con i decreti ministeriali citati nell'articolo 14;

b) il primo comma dell'articolo 14 sia modificato sostituendo le parole: « nonché per oneri derivanti da revisione dei prezzi contrattuali riguardanti opere comprese nei programmi anzidetti » con le altre: « ivi compresi gli oneri maturati e maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazione, perizie di variante o suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed imposta sul valore aggiunto riguardante ospedali compresi nei programmi anzidetti », in analogia con la formulazione del primo comma dell'articolo 18;

c) conseguentemente alla modifica di cui sopra sia convenientemente prorogato il termine di 20 giorni previsto dal terzo comma dell'articolo 14;

d) al secondo comma dell'articolo 18 siano indicate accanto agli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico anche le cliniche universitarie, e dato l'ammontare cospicuo dei 15 miliardi previsti in detto articolo il finanziamento a favore degli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico sia subordinato al parere delle regioni, data la natura anche assistenziale (ricovero e cura) di queste istituzioni — e non solo di ricerca scientifica — che non può che essere coordinata con i programmi regionali ospedalieri;

e) l'ultimo comma dell'articolo 14 sia riformulato nel senso di prevedere che la Cassa depositi e prestiti, a valere sul fondo speciale, provvede, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, a liquidare alle regioni i contributi assegnati perché queste li trasferiscano ai singoli enti ospedalieri interessati;

f) al terzo comma dell'articolo 14 si limiti la discrezionalità nella distribuzione del fondo, riformulando la dizione dell'articolo facendo riferimento ad un meccanismo analogo a quello previsto dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1975, n. 442 recante norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario di intervento.

La Commissione sanità auspica inoltre che nell'ambito di questo provvedimento si preveda un contributo di 68 miliardi per il rifinanziamento della legge n. 1044 del 1971 concernente il piano quinquennale per l'istituzione degli asili-nido comunali con il concorso dello Stato, secondo i criteri previsti dal piano quinquennale per l'edificazione di 3.000 asili-nido.

**TESTO
DEL GOVERNO**

Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche.

**TESTO
DELLA COMMISSIONE**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche, con le seguenti modificazioni:

Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

ART. 3-bis. — I rimborsi dell'imposta generale sull'entrata e dell'imposta sul valore aggiunto all'esportazione, di cui agli articoli 8, 19 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anticipati in sede di fatturazione e ancora in attesa di pagamento sono effettuati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

I rimborsi, anticipati in sede di fatturazione, da effettuarsi dopo l'entrata in vigore del presente decreto saranno pagati entro due mesi dalla data del versamento.

L'articolo 4 è sostituito con il seguente:

È autorizzata l'assegnazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, agli istituti autonomi per le case popolari o loro consorzi, in aggiunta all'importo di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1975, n. 166, dell'ulteriore somma di lire 371.700.000.000 ai fini della realizzazione di programmi d'intervento di edilizia sovvenzionata, ai sensi del citato articolo 1 e della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, di ammontare unitario non inferiore a lire 2 miliardi, anche per blocchi, specie per le aree metropolitane in cui si rilevino più intensamente fenomeni di immigrazione o di concentrazione demografica.

Le regioni, sulla base dell'importo loro attribuito secondo le percentuali stabilite dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 16 marzo 1972, formulano entro il 31 ottobre 1975 il programma di localizzazione de-

gli interventi dandone comunicazione al CER, agli IACP ed ai comuni interessati.

In aggiunta alle somme di cui al primo comma è autorizzata l'assegnazione di lire 228.300.000.000 per la esecuzione di programmi provvisti di progetti esecutivi, di aree espropriate e di licenza edilizia. Il ministro dei lavori pubblici, presidente del Comitato per l'edilizia residenziale, entro il 31 ottobre 1975 secondo programmi formulati dalle regioni predispone il piano di assegnazione dei fondi di cui al presente comma. L'eventuale somma residua sarà distribuita entro il 30 novembre 1975 secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 27 maggio 1975, n. 166.

L'importo complessivo di lire 600 miliardi di cui al primo e al terzo comma del presente articolo sarà versato sul conto corrente previsto dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 27 maggio 1975, n. 166 ».

L'articolo 5 è sostituito con il seguente:

Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 della legge 27 maggio 1975, n. 166.

I termini previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono prorogati fino al 31 dicembre 1975 ».

L'articolo 6 è sostituito con il seguente:

Per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e del titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, in aggiunta ai limiti d'impegno di cui all'articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono autorizzati, rispettivamente, gli ulteriori limiti di impegno di lire 25 miliardi e di lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1976. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro dei lavori pubblici, presidente del Comitato per l'edilizia residenziale, entro il 31 ottobre 1975 provvede alla ripartizione territoriale dei contributi, applicando i parametri previsti dal secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166.

Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 12 della legge 27 maggio 1975, n. 166, per l'invio da parte delle Regioni del nulla osta ai privati, alle cooperative

e agli enti pubblici che hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 11 della stessa legge 27 maggio 1975, n. 166, e nei termini previsti dallo stesso articolo 11, al comune interessato, all'Istituto di credito ed al CER decorre dalla data di comunicazione alla Regione della ripartizione territoriale dei contributi. Il termine previsto dal successivo articolo 13 della citata legge 27 maggio 1975, n. 166, decorre dalla data di comunicazione ai comuni interessati del nulla osta regionale rilasciato.

I termini previsti dal primo e dal terzo comma dell'articolo 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono prorogati rispettivamente al 28 febbraio 1976 ed al 31 marzo 1976.

La limitazione temporale riguardante l'iscrizione presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, di cui al primo comma dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1975, n. 166, non si applica alle società a prevalente partecipazione regionale e/o comunale.

Dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:

ART. 6-bis. — Il reddito dei fabbricati di cui al secondo comma dell'articolo 64 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e all'articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 461, e la cui costruzione sarà completata in ogni parte entro il 31 dicembre 1978, sarà esente dall'imposta locale sui redditi per venticinque anni.

ART. 6-ter. — L'alinea e il primo capoverso del primo comma dell'articolo 10 della legge 27 maggio 1975, n. 166, è sostituito dal seguente:

« Il secondo e terzo comma dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono sostituiti dai seguenti: Tale contributo è concesso nella misura occorrente affinché i mutuatari non vengano gravati degli interessi, diritti e commissioni, anche per l'eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle, nonché per oneri fiscali e vari e per spese accessorie in misura superiore al 3 per cento annue, pari all'1,5 per cento semestrale oltre al rimborso del capitale, se enti pubblici o cooperative a proprietà indivisa il cui statuto prevede il divieto di cessione in proprietà degli alloggi, l'obbligo di trasferimento degli stessi al competente IACP o per pubblica utilità in caso di liquidazione o di scioglimento della coope-

rativa; e nella misura del 4 per cento, pari al 2 per cento semestrale, oltre al rimborso del capitale, se cooperative a proprietà divisa, o prive dei requisiti statuari di cui al presente comma o se privati ».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

Al fine di consentire la concessione di contributi integrativi alle cooperative edilizie finanziate ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, che non abbiano ottenuto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il provvedimento di concessione del mutuo, è autorizzato il limite di impegno di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1975.

La misura del contributo integrativo di cui al primo comma è determinata dal Ministro dei lavori pubblici tenendo conto del costo effettivo delle operazioni di mutuo determinato ai sensi del successivo articolo 8; in ogni caso non potrà gravare sugli assegnatari degli alloggi un onere minore di quello previsto per i mutui agevolati di cui alla legge 1° novembre 1965, n. 1179.

È autorizzato, altresì, il limite di impegno di lire 3 miliardi per l'anno finanziario 1976 per la concessione di contributi, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, a cooperative edilizie a proprietà indivisa, costituite esclusivamente fra appartenenti alle Forze armate e di polizia, che abbiano i requisiti statuari previsti dall'articolo 10 della legge 27 maggio 1975, n. 166.

Le annualità relative ai contributi di cui ai precedenti commi, sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

ART. 7-bis. — Il limite massimo di 12 milioni di cui alla legge 8 giugno 1966, n. 452, previsto come valore delle assegnazioni a soci in regime di privilegio, da parte di società agricole od edilizie in possesso dei requisiti prescritti, comprese le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, è elevato a 25 milioni.

All'articolo 9, al primo comma, dopo le parole: delle aree, sono aggiunte le parole: e delle somme residue di detto fondo;

al terzo comma le parole: possono indicare, *sono sostituite dalla parola:* indicano.

L'articolo 10 è sostituito con il seguente:

Il reddito annuo complessivo degli assegnatari di abitazioni comunque fruenti di concorso o contributo dello Stato concessi in locazione da IACP e cooperative edilizie a proprietà indivisa e loro consorzi è stabilito in lire 6 milioni da determinarsi ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, compresi i redditi esenti, diversi da quelli indicati nel primo, secondo e terzo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Il reddito di cui al precedente comma è stabilito in lire 8 milioni per le abitazioni costruite da cooperative edilizie a proprietà individuale o dalle imprese di costruzione.

Dopo l'articolo 10 sono aggiunti i seguenti:

ART. 10-bis. — Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1974, n. 8 e all'articolo 6 della legge 19 gennaio 1974, n. 9, sono prorogate fino al 31 dicembre 1976.

ART. 10-ter. — I mutui di cui alla legge 1° novembre 1965, n. 1179, all'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla legge 27 maggio 1975, n. 166, e successive modificazioni e integrazioni e al presente decreto sono concessi dagli enti mutuanti anche quando le aree concesse dai comuni ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non siano di proprietà dei comuni stessi sempreché sia stata stipulata la convenzione di cui all'articolo 35, sia stato ottenuto il decreto di occupazione di urgenza e siano state iniziate le procedure di esproprio.

In questo caso la garanzia di cui all'articolo 15 della legge 27 maggio 1975, n. 166, è immediatamente operante e copre l'intero credito dell'ente mutuante. La garanzia di cui all'articolo 13 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1974, n. 247, è elevata fino all'importo del 100 per cento.

Gli enti mutuanti stipulano con i soggetti interessati il contratto condizionato di

mutuo entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione necessaria per la stipulazione e del provvedimento di concessione dei contributi da parte del Ministero dei lavori pubblici ».

L'articolo 14 è sostituito con il seguente:

Nel quadro dei programmi di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 è autorizzata la spesa di lire 600 miliardi destinata alla concessione di contributi in capitale per lavori di completamento di opere di edilizia ospedaliera con particolare riferimento ai programmi di intervento disposti in applicazione della legge 30 maggio 1965, n. 574, e successive modificazioni ed integrazioni, ed approvati con decreti interministeriali 10 novembre 1965, 16 marzo 1968, 19 ottobre 1968, 23 gennaio 1970 e 10 febbraio 1972 ivi compresi gli oneri maturati e maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazione, perizie di variante o suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed imposta sul valore aggiunto riguardanti ospedali compresi nei programmi anzidetti.

Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano ai Ministri dei lavori pubblici e della sanità il fabbisogno relativo al completamento delle opere comprese negli elenchi allegati ai programmi di cui al primo comma, nonché al completamento di ospedali in corso di costruzione o di ristrutturazione. I Ministri dei lavori pubblici e della sanità, in proporzione alle necessità risultanti dalle comunicazioni delle regioni ed in carenza delle stesse dalle necessità risultanti dagli elenchi anzidetti, dai contratti già stipulati e dalle perizie di variante o suppletive già adottate, determinano il piano di riparto del fondo, che è approvato dal CIPE previo parere della commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. La eventuale destinazione dei fondi di cui al presente articolo per il completamento di opere non comprese nei programmi di cui al precedente primo comma preclude ulteriori interventi finanziari dello Stato per il completamento dei programmi stessi.

La percentuale del 20 per cento di cui all'articolo 2 della legge 30 maggio 1965, n. 574, relativa agli arredamenti e alle attrezzature tecnico-sanitarie è aumentata al

30 per cento dell'importo complessivo della spesa riconosciuta necessaria per ciascuna opera ospedaliera.

All'articolo 15, primo comma, le parole: ai sensi, sono sostituite con le parole: per le finalità;

l'ultimo comma è soppresso;

All'articolo 16 il primo comma è sostituito con il seguente:

Nel quadro dei programmi di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi destinata al finanziamento di lavori di completamento di opere di competenza delle regioni;

il secondo e il quarto comma sono soppressi.

All'articolo 17, primo comma, sono aggiunte in fine le parole: entro il 28 febbraio 1976.

All'articolo 18, quarto comma, sono aggiunte in fine le parole: entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

L'articolo 19 è soppresso.

All'articolo 21, primo comma, sono aggiunte in fine le parole: in relazione alle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli precedenti;

dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

Le regioni iscrivono le somme risultanti dai piani di riparto in appositi capitoli di entrata e di spesa dei propri bilanci riferiti ai singoli programmi di intervento previsti dal presente decreto.

Le somme destinate alle singole regioni in base ai vari piani di riparto delle autorizzazioni di spesa destinate dal presente decreto alle regioni stesse saranno versate dal Ministero del tesoro in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale, dai quali le Regioni effettueranno i prelevamenti bimestralmente sulla base di relazioni indicative dei fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione dei programmi di intervento.

Dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:

ART. 21-bis. — Alle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle competenze ad esse spettanti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, vengono attribuite direttamente quote degli stanziamenti di cui agli articoli 4, 6, 14, 15 e 16 del presente decreto-legge da determinarsi secondo i parametri indicati all'articolo 78 del testo unico allegato al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 670. Tali quote verranno iscritte nei rispettivi bilanci ed utilizzate dalle province per le finalità previste dal presente decreto.